

CONTRATTO DI CONDIVISIONE DI MARCHIO**TRA**

Università degli Studi di Verona, con sede legale in Verona (Italia), alla Via dell'Artigliere, 8 37129, C.F. 93009870234, P.IVA n. 01541040232; in persona del suo legale rappresentante *pro tempore* Magnifico Rettore prof. Pier Francesco Nocini;
(di seguito indicata come “**UNIVR**” o, indistintamente, come “Parte”)

E

ODUELAB S.R.L., con sede legale in Brescia (BS), Viale Duca d'Aosta, n. 28/30, C.F./P.IVA 04499970988, in persona del suo legale rappresentante Ing. Marta Olivieri, in qualità di Consigliera Delegata, munita dei relativi poteri;
(di seguito indicata come “**O2L**” o, indistintamente, come “Parte”);

(entrambe di seguito collettivamente indicate come le “**Parti**”)

LE PARTI COME IN EPIGRAFE INDIVIDUATE**PREMESSO CHE:**

(A) UNIVR ha, tra le proprie finalità statutarie l'applicazione diretta, la valorizzazione e l'impiego della conoscenza per contribuire allo sviluppo sociale, culturale ed economico della Società. A tal fine, promuove e instaura forme di collaborazione atte a realizzare le proprie competenze scientifiche in termini di risultati applicativi. Inoltre UNIVR promuove la corretta tutela e l'adeguata valorizzazione delle attività di ricerca che possono condurre alla realizzazione o al conseguimento di risultati protetti dall'ordinamento giuridico mediante l'attribuzione di un diritto di proprietà industriale o intellettuale;

(B) O2L è società controllata da DVAREA SOCIETA' BENEFIT A RESPONSABILITA' LIMITATA, C.F. e P.IVA 04365200981, la quale controlla, altresì, DVision Architecture S.r.l. (nel seguito DVA), con sede legale in Ghedi (BS), Via XXIV Maggio 18, C. F. e P.IVA 03720860984 (di seguito "DVA");

(C) DVA ha co-finanziato, unitamente all'Università di Verona, una borsa di studio destinata a sovvenzionare la frequenza del Dottorato di Ricerca in Scienze Umane dell'Università di Verona, per lo svolgimento di un progetto di ricerca dal titolo "La progettazione biofilica come chiave strategica per lo sviluppo sostenibile dell'ambiente costruito" oggetto di una convenzione che disciplina i rapporti tra le parti e la gestione dei risultati della ricerca (di seguito indicata come "convenzione");

(D) DVA unitamente a O2L e ad UNIVR, all'interno della borsa di studio sopra indicata, hanno congiuntamente sviluppato una invenzione relativa ad una cabina per formare un ambiente rigenerativo con caratteristiche di elevata funzionalità e costo contenuto (*di seguito indicato come "Bene"*);

(E) Il bene è stato oggetto di deposito di domanda di brevetto (allegato B) e sottoscrizione di accordo di co-titolarità dello stesso tra DVA e UNIVR (allegato C);

(F) O2L ha, in data 26/02/2025, precedentemente al deposito della domanda di brevetto, depositato, presso il competente Ufficio, autonoma domanda di marchio n. 302025000033711 per la denominazione "RESTPOD", come da documentazione predisposta da Autuori & Partners S.r.l. (allegato A), nome commerciale del Bene;

(G) In data 14/07/2025, O2L ha concesso ad Estel licenza d'uso gratuita in favore di Estel Group S.p.a. (C.F. 03814040246), società attualmente licenziataria altresì del brevetto relativo al Bene di cui alle lettere D e E delle presenti premesse (allegato B);

(H) le Parti, unitamente a DVA, hanno concordato l'opportunità che UNIVR venga riconosciuta anch'essa quale co-titolare del marchio;

Tutto quanto sopra premesso, le Parti, come in epigrafe indicate e rappresentate,

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE:

Art. 1 (Valore delle Premesse)

1.1 Le Premesse formano parte integrante e sostanziale del presente Contratto e ad esse le Parti intendono attribuire valore negoziale.

1.2 Le Parti confermano la veridicità e l'essenzialità, anche ai fini dell'interpretazione del presente Contratto, dei fatti indicati e delle dichiarazioni rese nelle Premesse.

Art. 2 (Oggetto del Contratto)

2.1 Il presente Contratto ha ad oggetto la determinazione delle quote di contitolarità del Marchio "RESTPOD" (di seguito il "Marchio"), nonché la determinazione delle relative modalità di gestione.

Art. 3 (Durata del Contratto)

3.1 Il presente contratto entra in vigore a far data dalla sua sottoscrizione e rimarrà in vigore per tutto il tempo in cui il Marchio resterà in comunione tra le Parti.

Art. 4 (Quote di contitolarità)

4.1 Giusta l'attività svolta ai fini del conseguimento del Bene e del Brevetto di cui alle premesse, nonché agli accordi intercorsi sul punto tra le Parti, i diritti di proprietà industriale sul Marchio sono ripartiti nella seguente misura:

- Per UNIVR: 50%
- Per O2L: 50%

Art. 5 (Inventori)

5.1 Ai fini della modifica, nella domanda di marchio, degli inventori, nonché ad ogni altro fine rilevante, le Parti riconoscono con il presente Contratto che il Marchio è stato ideato congiuntamente dai seguenti soggetti (in seguito indicati come "Inventori")

- Per UNIVR:
 - Prof.ssa Margherita Brondino (contributo inventivo 15%)
 - Prof.ssa Margherita Pasini (contributo inventivo 2,5%)
 - Dott.ssa Elisa Menardo (contributo inventivo 2,5%)
 - Dott.ssa Camilla Marossi (contributo inventivo 30%)
- Per O2L:
 - Ing. Marta Olivieri (contributo inventivo 50%)

5.2 Agli Inventori come sopra individuati spetta il diritto morale di essere riconosciuti come autori del marchio secondo quanto previsto dalla vigente disciplina in materia di proprietà industriale. Sulla base del Codice della proprietà industriale i diritti patrimoniali nascenti dal Marchio spettano alle Parti che potranno disciplinare la ripartizione dei proventi

nei confronti degli Inventori derivanti dalla valorizzazione del Marchio tramite i regolamenti sulla proprietà intellettuale di ciascuna parte vigenti.

5.3 Ove i diritti patrimoniali sul Marchio non spettassero già a titolo originario a ciascuna Parte del presente Contratto, ciascuna Parte conferma espressamente all'altra che i propri Inventori hanno già provveduto a trasferire tutti i diritti patrimoniali sull'Invenzione nella misura necessaria a consentire a quest'ultima di eseguire il presente Contratto.

Art. 6 (Gestione e Protezione del Marchio)

6.1 O2L, quale titolare del Marchio al momento della sottoscrizione del presente Contratto, si impegna, entro e non oltre 30 giorni dalla predetta sottoscrizione, a depositare richiesta di co-titolarità del Marchio secondo i termini qui convenuti. In particolare, le Parti hanno già concordato congiuntamente lo studio cui affidare le procedure di modifica della titolarità del Marchio. I costi di deposito della domanda di co-titolarità saranno sostenuti da O2L.

6.2 Ad esclusione delle spese di cui all'art. 6.1, eventuali altre spese di qualsivoglia natura direttamente o indirettamente connesse con il Marchio, la sua validità, il suo rinnovo, le eventuali estensioni, ecc., saranno sostenute dalle Parti in misura proporzionale alle quote di contitolarità di ciascuna. Per UNIVR le spese dovranno essere di volta in volta approvate.

6.3 Qualora una Parte non intenda aderire alla proposta dell'altra Parte di estendere il Marchio all'estero, la Parte che non intenda estendere il Marchio potrà rinunciarvi, per tutti gli Stati ovvero per uno o più di essi, comunicando la propria intenzione per iscritto a mezzo lettera raccomandata A.R. (o mezzi equivalenti) entro un termine utile a consentire all'altra Parte di effettuare le necessarie operazioni. In caso di mancata adesione di una Parte all'estensione congiunta del Marchio in determinati Stati esteri, l'altra Parte potrà procedere autonomamente all'estensione a proprio esclusivo nome, titolarità e spese. Con la sottoscrizione del presente Contratto, la Parte rinunciante si impegna sin da ora a sottoscrivere i documenti o atti che siano necessari per consentire all'altra Parte di procedere, a proprio esclusivo nome, all'estensione del Marchio negli Stati esteri oggetto di rinuncia dell'altra Parte.

6.4 Se, a fronte della proposta di una Parte di estendere il Marchio all'estero, l'altra Parte non esercita il diritto di rinuncia di cui al paragrafo precedente, la proposta si intenderà accolta, con estensione da effettuarsi sempre a nome congiunto, e le relative spese saranno sostenute dalle Parti in misura proporzionale alle quote di contitolarità di ciascuna.

Art. 7 (Attuazione e sfruttamento del Marchio)

7.1 Ciascuna Parte potrà utilizzare autonomamente il Marchio, in tutto o in parte, senza necessità di alcuna autorizzazione dell'altra Parte, purché l'utilizzo del Marchio sia lecito e conforme al regolamento di Brand Identity allegato al presente accordo (Allegato D).

7.2 Nel caso in cui una Parte sottoponga all'altra Parte, per iscritto, una proposta di licenza del Marchio a terzi, e le Parti decidano poi di concludere una licenza con quella terza parte, la Parte che ha sottoposto la proposta ha diritto ad una maggiorazione del 5% nel riparto dei proventi derivanti da quell'affare, al netto dei costi di promozione.

7.3 Le Parti concordano, in ogni caso, di poter, laddove le stesse così insieme decidano, concedere licenza del Marchio a terzi anche a titolo gratuito.

Art. 8 (Difesa del Marchio)

8.1 Qualora una Parte venga a conoscenza di possibili violazioni da parte di terzi dei diritti derivanti dal Marchio dovrà darne pronta comunicazione per iscritto all'altra Parte, fornendo anche ragionevoli prove.

8.2 Le Parti si impegnano al massimo dello sforzo ragionevolmente esigibile per cooperare al fine di reprimere eventuali violazioni dei diritti derivanti dal Marchio, ad opera di terzi, cercando per quanto possibile di evitare l'insorgere di un contenzioso giudiziale.

8.3 Qualora una Parte decida di iniziare un'azione giudiziale relativa ai diritti derivanti dal Marchio, dovrà comunicarlo tempestivamente per iscritto all'altra Parte, la quale potrà iniziare l'azione congiuntamente alla Parte proponente, ovvero intervenire nel corso del giudizio.

8.4 I costi dell'azione saranno sostenuti dalla Parte che si fa carico di iniziare l'azione. In caso di azione iniziata congiuntamente dalle Parti, ciascuna Parte sosterrà i costi in misura proporzionale alle quote di contitolarità. L'eventuale risarcimento e le altre spese, liquidate all'esito

del giudizio, spetteranno alle Parti che hanno intrapreso l'azione in misura proporzionale alle quote di contitolarità.

8.5 Nel caso in cui un terzo agisca per la dichiarazione di nullità o la revoca del Marchio, ciascuna Parte potrà attivarsi a difesa del Marchio, previa comunicazione scritta all'altra Parte, la quale dovrà comunicare tempestivamente se intende aderire o meno alla difesa. Le spese di difesa saranno proporzionalmente ripartite fra la Parti in misura proporzionale alle quote di contitolarità. Nel caso in cui una Parte comunichi di non essere interessata alla difesa del Marchio, i costi saranno posti a carico della Parte che ha attivato la difesa. In ogni caso gli eventuali risarcimenti ottenuti saranno ripartiti in misura proporzionale alle quote di contitolarità, detratti i costi sostenuti per la difesa.

8.6 In ogni caso una Parte non potrà dare seguito ad iniziative transattive contro presunti contraffattori senza previo consenso iscritto dell'altra Parte.

Art. 9 (Perfezionamenti o Modifiche)

9.1 Le Parti si impegnano a non apportare modifiche, aggiornamenti o variazioni grafiche e/o denominative allo stesso (di seguito le "Modifiche") senza il previo consenso scritto dell'altra Parte.

9.2 In caso di Modifiche concordate, le Parti si obbligano a provvedere congiuntamente al deposito delle relative domande di registrazione e a definirne le modalità di sfruttamento in buona fede, secondo criteri proporzionati agli interessi reciproci.

9.3 Le Modifiche al Marchio saranno oggetto della medesima disciplina di cotitolarità prevista dal presente Contratto, salvo diverso accordo scritto tra le Parti.

9.4 È fatto espresso divieto a ciascuna Parte di procedere unilateralmente al deposito o all'utilizzo di un marchio modificato o confondibile con il Marchio comune, senza il previo consenso dell'altra Parte.

Art. 10 (Prelazione in caso di trasferimento delle quote di contitolarità)

10.1 Se una Parte intende trasferire, a qualunque titolo, la propria quota di contitolarità del marchio oggetto del presente Contratto, dovrà darne preventiva comunicazione a mezzo lettera raccomandata A.R. (o mezzi equivalenti) alla società DVA, indicando il corrispettivo e le principali condizioni della proposta di trasferimento. Per tutta la durata di 60 (sessanta) giorni dalla ricezione della comunicazione, DVA avrà un diritto di prelazione/esercizio dell'opzione di acquisto sulla quota notificata, alle medesime condizioni proposte al terzo.

10.2 Qualora DVA non eserciti il diritto di prelazione entro il termine di cui sopra, la Parte venditrice sarà libera di trasferire la propria quota a terzi, fermo restando che la parte cedente rimarrà solidalmente responsabile con il terzo acquirente per il rispetto delle obbligazioni previste dal presente Contratto. La cessione dovrà essere resa opponibile mediante gli adempimenti di legge (ivi inclusa, se dovuta, la trascrizione presso l'Ufficio Marchi) e copia dell'atto di cessione dovrà essere trasmessa all'altra.

10.3 Qualora 02L cessi la propria attività o venga meno la sua capacità ad esercitarla per qualunque causa, la quota di contitolarità detenuta da 02L passerà a favore della società DVA senza che trovi applicazione il diritto di prelazione tra le Parti di cui ai commi precedenti. A titolo esemplificativo e non esaustivo, si intendono comprese le seguenti ipotesi: (i) scioglimento volontario e conseguente liquidazione; (ii) liquidazione coatta amministrativa o provvedimento amministrativo di cancellazione; (iii) apertura di procedure concorsuali (fallimento, concordato preventivo, amministrazione straordinaria o procedure equipollenti); (iv) fusione, incorporazione o altra operazione straordinaria che determini l'estinzione della persona giuridica originaria; (v) scissione totale o parziale con assegnazione della quota o dei rami aziendali a soggetti diversi; (vi) cessione dell'azienda o di ramo d'azienda che comporti la cessazione dell'attività originaria; (vii) trasferimento della partecipazione sociale a terzi per atto tra vivi o per effetto di manifestazioni di volontà sociali (es. deliberazioni assembleari); (viii) trasferimento per successione o altra causa ereditaria o di trasmissione; (ix) cancellazione dal Registro delle Imprese per qualsiasi motivo; (x) provvedimento giudiziario che determini la liquidazione o la perdita della capacità operativa; (xi) trasformazione societaria che comporti il venir meno della forma sociale originaria; (xii) ogni altra causa che comporti la cessazione dell'attività ovvero l'impossibilità di prosecuzione dell'esercizio sociale. Il trasferimento dovrà essere formalizzato mediante atto idoneo e reso opponibile secondo gli adempimenti di legge, e copia dell'atto di

trasferimento dovrà essere trasmessa alle Parti. **Art. 11 (Rinuncia alla quota)**

11.1 Salva la facoltà di rinuncia di cui all'art. 6.3, ciascuna Parte può rinunciare alla propria quota di contitolarità previa comunicazione a mezzo lettera raccomandata A.R. (o mezzi equivalenti) all'altra Parte. La rinuncia diviene irrevocabile se entro 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione, la Parte rinunciataria non abbia provveduto a ritirarla con le medesime modalità sopra indicate. In caso di rinuncia, la quota della Parte rinunciataria determinerà ipso iure l'accrescimento della quota della Parte non rinunciataria, la quale si accollerà integralmente tutti i costi e gli oneri relativi al Marchio sorti successivamente alla data di comunicazione della rinuncia.

Art. 12 – Diritto di opzione in favore di O2L

12.1 Le Parti concordano che spetta a O2L un'opzione per l'acquisto della quota di titolarità di UNIVR da esercitarsi entro 9 mesi dal compimento del deposito della domanda di co-titolarità del Marchio. Per l'esercizio dell'opzione di acquisto O2L corrisponderà a UNIVR un corrispettivo compreso tra 500 euro e 2.000 euro che tenga conto del contributo delle Parti all'attività svolta, nonché dell'intero ammontare delle somme sostenute di UNIVR per deposito e manutenzione dei titoli fino al momento di esercizio dell'opzione e di una stima del valore futuro dell'invenzione.

12.2 Qualora l'Università intenda cedere a terzi i diritti di proprietà intellettuale di cui sia contitolare O2L e questa non sia interessata all'acquisto, le Parti si impegnano a procedere di comune accordo alla

cessione e parteciperanno dei ricavi in proporzione alla rispettiva quota, fatto salvo il diritto dell'Università di recuperare preventivamente sul ricavato l'equivalente di tutti i costi sostenuti per la protezione dei titoli fino al momento della cessione.

12.3 Le Parti concordano che, in caso di cessione di diritti di proprietà intellettuale sul Marchio, allorquando nessuna sia intenzionata ad acquisire la quota dell'altra, venga garantito, in ogni caso, un diritto di prelazione in favore di DVA, da esercitarsi secondo le modalità e nelle medesime forme dell'art. 10.

Art. 13 (Segni distintivi)

13.1 Nessun contenuto del presente Contratto conferisce ad una Parte alcun diritto di usare i marchi o altri segni distintivi di cui sia titolare l'altra Parte. Sono fatti salvi gli usi liberi di legge, *ex art.* 21 del D. Lgs. n. 30/2005, della sola denominazione delle Parti in funzione descrittiva, purché resa in forma veritiera.

Art. 14 (Inadempimento e risoluzione del Contratto)

14.1 Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 cod. civ. il presente Contratto potrà essere risolto dalla Parte non inadempiente mediante comunicazione da inviarsi all'altra Parte con lettera raccomandata A.R. (o mezzi equivalenti), per grave inadempimento delle obbligazioni assunte ai sensi degli articoli 6 (Gestione e Protezione del Marchio), 7 (Attuazione e sfruttamento del Marchio), 8 (Difesa del Marchio), 9 (Perfezionamenti), del presente Contratto.

14.2 Nell'ipotesi di cui al paragrafo precedente competerà alla Parte non inadempiente il diritto al risarcimento dei danni subiti.

14.3 Le Parti convengono che, in caso di risoluzione del presente Contratto, la risoluzione stessa non abbia efficacia retroattiva, ma decorra dal momento in cui la comunicazione di cui al primo paragrafo giungerà all'indirizzo della Parte interessata.

Art. 15 (Trattamento dei dati personali)

15.1 Le Parti si danno reciprocamente atto di aver preso visione e compreso, ai sensi dell'art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 (Regolamento generale sulla protezione dei dati personali), tutte le informazioni riferite agli operatori economici e fornitori di lavori beni e servizi e pubblicate alla pagina <https://www.iubenda.com/privacy-policy/22063744/legal> e alla pagina www.univr.it/it/privacy.

Art. 16 (Legge applicabile)

16.1 L'interpretazione e l'esecuzione del presente Contratto, nonché i rapporti tra le Parti derivanti dallo stesso, sono regolati dalla legge italiana, con esclusione dell'applicazione delle norme di diritto internazionale privato di tale ordinamento giuridico.

Art. 17 (Controversie)

17.1 Fatto in ogni caso salvo quanto previsto dall'articolo 18 che segue, ogni controversia nascente da o comunque connessa con quanto previsto nel presente Contratto, ivi inclusa, a titolo meramente esemplificativo e non tassativo, qualunque controversia relativa all'esistenza, la validità, l'interpretazione e l'efficacia dello stesso, sarà devoluta alla competenza esclusiva del Tribunale di Venezia.

Art. 18 (Interpretazione del Contratto)

18.1 Le rubriche delle clausole del presente Contratto sono da intendersi come puramente indicative e non potranno essere interpretate in senso contrario o contrastante al contenuto della clausola cui si riferiscono.

Art. 19 (Comunicazioni)

19.1 Ogni comunicazione relativa a o comunque connessa con l'esecuzione del presente Contratto dovrà essere effettuata utilizzando i seguenti recapiti:

Per l'UNIVR:

Università degli Studi di Verona
Liaison Office
Via San Francesco, 22 - 37129 Verona
e-mail: sviluppo.ricerca@ateneo.univr.it
pec: ufficio.protocollo@pec.univr.it
tel. 045 8028357 – 045 8028573

Per 02L:

ODUELAB S.R.L.
Via
e-mail:
pec:
tel.

Per DVA ai fini del diritto di prelazione ex art. 12.3:

DVA-DVision Architecture Srl
Via XXIV Maggio 18, - 25016 Ghedi (BS)

e-mail: amministrazione@dva.vision

pec: dvastudio@pec.it

tel. 0365 1590217

19.2 La variazione dei recapiti indicati al paragrafo precedente dovrà essere tempestivamente comunicata all'altra Parte. Fino all'avvenuta comunicazione della variazione, le comunicazioni inviate ai recapiti precedentemente indicati si avranno per validamente effettuate.

Art. 20 (Clausola generale)

20.1 Il presente Contratto sostituisce, ad ogni effetto, ogni precedente accordo o intesa tra le Parti con riferimento al suo oggetto, scritti o orali che siano.

20.2 Qualsiasi modifica al presente Contratto sarà valida ed efficace solo ove stipulata per iscritto e a seguito della sottoscrizione delle Parti.

20.3 Per quanto non eventualmente previsto nel presente Contratto le Parti si impegnano a instaurare delle trattative al fine di definire secondo buona fede gli aspetti che vengano di volta in volta in rilievo.

Art. 21 (Invalidità o inefficacia parziale del Contratto)

21.1 Qualora una o più clausole del presente Contratto siano dichiarate nulle, annullabili, invalide o comunque inefficaci, in nessun caso tale nullità, annullabilità, invalidità o inefficacia avrà effetto sulle restanti clausole del Contratto, dovendosi intendersi le predette clausole come modificate, in senso conforme alla presunta o presumibile comune

intenzione delle Parti, nella misura e nel senso necessari affinché esse possano essere ritenute valide ed efficaci.

Art. 22 (Registrazione e spese)

22.1 Il presente atto verrà registrato in caso d'uso ai sensi dell'art. 4 della tariffa, parte II, allegata al DPR 131/86. Le spese di bollo, dovute sin dall'origine ai sensi del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642 e della relativa tariffa allegata, riguardanti il presente accordo sono assolte in modo virtuale dall'Università di Verona (autorizzazione dell'Agenzia delle Entrate - Ufficio di Verona 2 n° 92266/2005 del 13/01/2006) che richiederà a O2L il rimborso del 50% delle spese sostenute, trasmettendo idonea documentazione

Art. 23 (Miscellanea)

23.1 Le Parti dichiarano di aver preso visione, di condividere e di aderire ai principi etici di riferimento ed alle norme di comportamento previste nei rispettivi Codici Etici (di seguito "Codici Etici"). Le Parti si impegnano, in maniera reciproca, a improntare i rispettivi comportamenti, finalizzati all'attuazione del presente Accordo, ai principi di eticità contenuti nelle Leggi e nei Codici Etici.

23.2 Le Parti concordano che gli obblighi e i diritti derivanti dal presente Contratto, nessuno escluso, si applicano e si estendono anche a tutte le società della holding DVAREA SOCIETA' BENEFIT A RESPONSABILITA' LIMITATA (C.F. e P.IVA 04365200981), di cui O2L è società controllata, nei limiti di quanto consentito dalla normativa applicabile e in conformità ai principi stabiliti nei rispettivi Codici Etici.

23.3 UNIVR prende atto e accetta che il Marchio è soggetto a contratto di licenza gratuita in favore di Estel Group S.p.a. (C.F. 03814040246), come da contratto di cui all'Allegato B.

UNIVR dichiara sin d'ora di accettare integralmente il contenuto di tale contratto di licenza e di subentrare nel medesimo, alle identiche condizioni ivi previste, in qualità di cotitolare del Marchio, assumendo tutti i diritti e gli obblighi derivanti dalla licenza limitatamente alla propria quota di cotitolarità.

UNIVR si impegna, altresì, sin d'ora e senza riserve e ove richiesto dalla Licenziataria e/o da O2L, a sottoscrivere il contratto di licenza di cui all'Allegato B, o atto di conferma e/o ricognizione del medesimo, senza modificarne il contenuto sostanziale.

Il presente Accordo viene sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 15, comma 2-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241.

Verona, ____/____/____

Per l'UNIVR	Per O2L

Per DVA per quanto di competenza



[fine documento]